

DECRETO DIGNITA'

- TEMPO DETERMINATO, SOMMINISTRAZIONE -

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (fatte salve modificazioni) entreranno in vigore le norme del Decreto Dignità varato dal CdM del 2 Luglio u.s.

Sunto delle Regole per i rapporti a Tempo determinato:

- durata massima complessiva (rinnovi e/o proroghe) del contratto di lavoro: 24 mesi – si tiene conto anche del periodo di somministrazione;
 - Limite massimo di 4 proroghe;
 - i lavoratori stagionali non subiscono il termine massimo.
 - La limitazione del termine si applica ai contratti stipulati per mansioni di pari livello e categoria legale;
 - possibile stipulare liberamente e prorogare contratti a termine senza motivazione entro la durata massima di 12 mesi;
 - Possibile stipulare contratti con termine superiore ai 12 mesi (max 24) o proroghe che ne determinino il superamento, solo in presenza di esigenze derivanti da:
 - Sostituzione di lavoratori;
 - Incrementi straordinari significativi dell'attività ordinaria (da specificare e poter comprovare);
 - In caso di rinnovo (nuovo rapporto di lavoro) è necessario indicare nel contratto le esigenze (motivazioni – sostituzione, picchi);
 - In caso di proroga che comporti il superamento dei 12 mesi complessivi, è necessario indicare nel contratto le esigenze (motivazioni – sostituzione, picchi);
 - Contratto scritto e con consegna entro 5 giorni al lavoratore (si consiglia comunque la consegna prima dell'inizio della effettiva prestazione lavorativa anche per i contratti inferiori ai 12 giorni);
 - Ogni rinnovo determina l'aumento contributivo dello 0,5%, anche in somministrazione (che si aggiunge al contributo aggiuntivo previsto dalla Legge Fornero dell'1,4% per i rapporti a tempo determinato); tale contributo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo indeterminato (detratto il periodo intercorrente tra la cessazione del precedente contratto a termine e il contratto a tempo indeterminato).
 - Impugnabilità del contratto entro 180 giorni dalla cessazione di ogni singolo contratto;
 - Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati, rinnovati e/o prorogati successivamente all'entrata in vigore del decreto (siamo in attesa di pubblicazione sulla G.U.);
 - Ai rapporti di somministrazione a tempo determinato si applicano le stesse regole dei rapporti a termine, ad eccezione del limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio (o diversa previsione del Contratto Collettivo) e diritto di precedenza (non previsto).
- A. Lo studio si sta adoperando per monitorare tutte le scadenze e proporre indicazioni ai propri Clienti sulla eventuale proroga o rinnovo con la normativa attuale, nelle more dell'entrata in vigore del "Decreto Dignità".**
- B. È fondamentale che la documentazione fornita all'atto dell'assunzione sia assolutamente certa e ben compilata. Si sottolinea l'assoluta necessità di ottenere da tutti i lavoratori da assumere i seguenti documenti (compilati bene e in ogni loro parte):**
- certificato storico occupazionale (rilasciato dai CPI di competenza);
 - autocertificazione;
 - Curriculum Vitae;
 - (documenti di identità in corso di validità);
- C. In caso di lavoratori in somministrazione è necessario consultare lo Studio al fine della valutazione della fattibilità.**

Studio Sila.